

**D.d.s. 5 aprile 2023 - n. 5153**

**Definizione delle modalità di applicazione in Regione Lombardia delle misure fitosanitarie di lotta al cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis platani* previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione del 21 settembre 2022 e dal decreto ministeriale 29 febbraio 2012 - Abrogazione del d.d.s. 16 ottobre 2018 n. 14830 «Aggiornamento delle modalità di applicazione in Lombardia del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione del 21 settembre 2022 che stabilisce misure per il contenimento del *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. all'interno di determinate aree delimitate;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- il decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*»;
- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria» nel quale è stato trasposto l'articolato della previgente l.r. 23 marzo 2004, n.4;
- il d.d.s. 16 ottobre 2018 n. 14830 «Aggiornamento delle modalità di applicazione in Lombardia del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*»;
- il decreto n. 1904 del 13 febbraio 2023 «Nuova delimitazione del territorio della Lombardia in applicazione del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*»;

Considerato che:

- il d.d.s. 16 ottobre 2018 n. 14830 definisce nel dettaglio le modalità di applicazione in Lombardia delle misure fitosanitarie per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano previste dal decreto ministeriale 29 febbraio 2012, misure differenti in funzione della classificazione delle aree (aree indenni, aree in eradicazione

(focolaio), aree in contenimento);

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione del 21 settembre 2022 ha introdotto misure per il contenimento del *Ceratocystis platani* più restrittive rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale 29 febbraio 2012;

Rilevata pertanto la necessità di:

- abrogare il d.d.s. 16 ottobre 2018 n. 14830 «Aggiornamento delle modalità di applicazione in Lombardia del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*» in quanto non in linea con la normativa comunitaria vigente;
- definire nel dettaglio le modalità di applicazione delle misure fitosanitarie di lotta al cancro colorato del platano previste dalla normativa vigente, così come individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle previsioni del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione del 21 settembre 2022;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI e XII legislatura;

DECRETA

1. di abrogare il d.d.s. 16 ottobre 2018 n. 14830 «Aggiornamento delle modalità di applicazione in Lombardia del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis fimbriata*»;

2. di approvare le modalità di applicazione in Lombardia delle misure fitosanitarie di lotta al cancro colorato del platano previste dalla normativa vigente, così come individuate nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Andrea Azzoni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## **Allegato A**

### **SOMMARIO**

1. PREMESSA .....	
2. CONTROLLI .....	
3. MISURE OBBLIGATORIE .....	
3.1. Aree indenni e zone cuscinetto .....	
3.2. Zone infette in eradicazione .....	
3.2.1. Abbattimenti.....	
3.2.2. Smaltimento del legname.....	
3.2.3. Trasporto del legname.....	
3.2.4. Potature e scavi .....	
3.3. Zone di contenimento.....	
4. SUPPORTO TECNICO DA PARTE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, PERITI AGRARI E AGROTECNICI NELLE ZONE DI CONTENIMENTO .....	
4.1. Riconoscimento dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali .....	
4.2. Modalità e contenuti della formazione, elenco ufficiale dei professionisti riconosciuti .....	
4.3. Modalità operative dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali .....	
5. CONTATTI.....	
5.1. Richieste di sopralluogo e notifiche di inizio attività .....	
5.2. Richieste di informazioni .....	
6. SANZIONI.....	
ALLEGATI.....	

## 1. PREMESSA

La malattia nota come "cancro colorato del platano" è causata dal fungo ascomicete *Ceratocystis platani* (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. che ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere *Platanus*.

Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all'interno dei tessuti vegetali attraverso ferite (tagli di potatura, lesioni accidentali, ecc.) o con il micelio tramite anastomosi radicale (fusione di radici di alberi contigui).

Una volta insediatosi, il patogeno colonizza rapidamente i tessuti circostanti necrotizzandoli e originando il cancro, rappresentato da una lesione depresso, in corrispondenza della quale la corteccia si fessura longitudinalmente acquistando una colorazione anomala. Il legno sottostante assume una tonalità marrone scuro, inizialmente a macchie ("macchie di leopardo") poi confluenti. Conseguenza dell'attacco fungino è il disseccamento totale o parziale della chioma, accompagnato spesso da riscoppi vegetativi basali. La malattia provoca la morte delle piante colpite nel volgere di una o poche stagioni vegetative.

Con il presente piano vengono precisate le procedure da adottare nella gestione delle alberature di platano, al fine di limitare la diffusione di *C. platani* e le misure da adottare in caso di rinvenimento di piante infette.

## 2. CONTROLLI

La lotta al "cancro colorato del platano" è obbligatoria. In regione Lombardia gli accertamenti per verificare la presenza del "cancro colorato del platano" sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale (SFR) su iniziativa propria o a seguito di segnalazioni o specifiche richieste da parte dei proprietari delle piante (Enti pubblici, Enti privati o privati cittadini).

Regione Lombardia con proprio atto suddivide il territorio regionale, in funzione dei risultati della sorveglianza, in **aree indenni**, aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata e in **aree delimitate** per *C. platani*, costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto con un raggio di 1 km attorno alla zona infetta.

Le zone infette sono distinte in:

- zone infette in eradicazione (ex-zone focolaio): aree dove la presenza di *C. platani* è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l'eradicazione;
- zone infette in contenimento: aree in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l'eradicazione.

## 3. MISURE OBBLIGATORIE

### 3.1. AREE INDENNI E ZONE CUSCINETTO

Ogni intervento previsto sui platani, interessante sia l'apparato aereo (potature, spollonature, abbattimenti, cedature, ecc.), sia l'apparato radicale (scavi) è libero e non è vincolato all'ottenimento preventivo di alcuna autorizzazione da parte del SFR. Al momento dell'esecuzione dei lavori è necessario notificare al SFR con almeno 48 ore di anticipo l'inizio delle attività, specificando la data, il tipo di intervento e la località in cui si trovano le piante, utilizzando l'apposito modulo (allegato A1). Tale comunicazione, salvo

diversa disposizione del SFR, avrà funzione di autorizzazione alla circolazione del legname e sostituirà il "passaporto delle piante"; copia della stessa dovrà accompagnare, in caso di spostamento, il materiale di risulta dal luogo di taglio a quello di smaltimento.

Nell'effettuazione dei lavori di potatura dovranno essere rispettati i periodi stabiliti, individuati nella stagione invernale dal 1° dicembre al 31 marzo, salvo deroghe previste in caso di comprovata urgenza. Tali deroghe dovranno essere richieste al SFR e adeguatamente motivate e documentate.

Abbattimenti ed esecuzione di interventi a livello radicale potranno essere effettuati senza limiti temporali.

Le potature dovranno essere limitate ai casi di effettiva necessità, evitando, quando possibile, di effettuare tagli drastici quali capitozzature o tagli orizzontali. Le superfici di taglio, se superiori ai 10 cm di diametro, dovranno essere ricoperte con prodotti ad azione cicatrizzante e fungistatica.

Nel passaggio da una pianta all'altra gli attrezzi utilizzati nelle operazioni di taglio dovranno essere disinfettati con sali di ammonio quaternario all'1%, alcol etilico al 75% o ipoclorito di sodio al 2%.

Le operazioni di scavo in prossimità dei platani dovranno limitare il più possibile tagli e ferite all'apparato radicale. A tal fine è necessario effettuare gli scavi a una congrua distanza dal colletto delle piante.

In caso di recisione di grosse radici (superiori ai 10 cm di diametro) è necessario procedere alla disinfezione delle superfici di taglio con apposita soluzione disinfettante.

Analogamente dovranno essere disinfettati gli attrezzi utilizzati per l'effettuazione degli scavi.

Nelle zone indenni e nelle zone cuscinetto adiacenti a zone infette in eradicazione la messa a dimora di nuove piante di platano non è vincolata ad alcuna restrizione.

Nelle zone cuscinetto adiacenti a zone infette in contenimento la piantumazione di piante di platano sensibili a *C. platani* è vietata. Viceversa, è consentita la piantumazione di ibridi riconosciuti resistenti a "cancro colorato del platano".

### **3.2. ZONE INFETTE IN ERADICAZIONE**

Per tutti gli interventi sui platani, quali abbattimenti, potature e recisioni radicali (scavi), occorre richiedere preventivamente il nulla osta al SFR (allegato A2). Decorsi 30 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

Nel caso il SFR riscontri la presenza di piante infette, provvederà a ordinare l'abbattimento di ogni pianta colpita da "cancro colorato del platano" e i relativi platani adiacenti (cioè esemplari che, per dimensioni e distanza dalla pianta diagnosticata infetta, possano far presumere un'estensione radicale tale da poter venire a contatto con le radici della pianta infetta) notificando la misura ufficiale al proprietario delle piante.

Il materiale di risulta dovrà essere eliminato con modalità atte a ridurre i rischi di contagio agli altri platani presenti come indicato nei paragrafi da 3.2.1 a 3.2.4.

#### **3.2.1. Abbattimenti**

Le operazioni di abbattimento delle piante infette dovranno essere effettuate in assenza di pioggia e vento nei seguenti periodi:

1° luglio-31 agosto

1° dicembre-31 marzo

In ogni caso le piante infette dovranno essere eliminate prima dell'inizio della stagione vegetativa successiva alla notifica della misura ufficiale.

Tutte le operazioni dovranno essere effettuate a spese e a cura dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021.

Deroghe al periodo indicato per l'effettuazione degli abbattimenti potranno essere rilasciate dal SFR a fronte di comprovata necessità derivante da una situazione di pericolo per uomini, animali o cose. Tale richiesta, che dovrà pervenire in forma scritta al SFR, dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.

Al SFR dovranno essere comunicati mediante apposito modulo (allegato A3), almeno due giorni lavorativi antecedenti l'inizio delle operazioni di abbattimento, la data di inizio dei lavori, il nominativo della ditta incaricata di effettuare le operazioni; la procedura e il sito di smaltimento del materiale di risulta.

In fase di abbattimento dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- a. effettuare gli abbattimenti a partire dalle piante adiacenti e procedendo verso quelle infette;
- b. ove possibile chiudere al traffico veicolare e pedonale la zona interessata;
- c. garantire la costante sorveglianza del cantiere onde evitare la possibile sottrazione di materiale infetto;
- d. ricoprire il terreno circostante le piante da abbattere con robusti teli di plastica, allo scopo di raccogliere la maggior quantità possibile di segatura e materiale di risulta, riservando alle operazioni di abbattimento tutta la superficie necessaria a contenere la ricaduta della segatura. Su superfici asfaltate o cementate è consentito, in alternativa o in aggiunta, l'uso di aspiratori. I teli utilizzati dovranno essere smaltiti in discarica e non potranno essere riutilizzati per nuove operazioni di abbattimento;
- e. ridurre al minimo la dispersione della segatura infetta, effettuando il minor numero possibile di tagli, soprattutto in corrispondenza delle porzioni infette. Ove possibile è opportuno utilizzare motoseghe attrezzate per il recupero della segatura;
- f. dopo il taglio delle piante infette procedere all'estirpazione delle ceppaie tramite cavaceppi o ruspe, procedendo alla successiva disinfezione delle buche. Qualora l'estirpazione della ceppaia fosse impossibile il ceppo e le radici andranno devitalizzati e tagliati almeno 20 cm sotto il livello del suolo, procedendo poi alla disinfezione delle buche. È, al contrario, vietato l'uso di fresatrici;
- g. al termine delle operazioni tutta la zona interessata dalla ricaduta di segatura e di materiale legnoso dovrà essere ripulita e disinfettata con prodotti idonei;
- h. analogamente dovranno essere disinfettati tutti gli attrezzi utilizzati per l'esecuzione dei tagli con sali di ammonio quaternario all'1%, alcol etilico al 75% o ipoclorito di sodio al 2%.

Le piante infette soggette a vincoli ai sensi di altre norme sono comunque da abbattere. Il proprietario dovrà segnalare al SFR eventuali vincoli. Il SFR può concedere deroghe per piante adiacenti oppure per piante infette di particolare pregio.

### 3.2.2. Smaltimento del legname

Tutte le operazioni di smaltimento del legname derivante dagli abbattimenti delle piante infette e di quelle adiacenti sono a carico dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021. Essi dovranno comunicare al SFR, tramite apposita modulistica (allegato A3):

- il luogo di destinazione del legname derivante dagli abbattimenti;
- la modalità di smaltimento del legname;
- la modalità di smaltimento del legname minuto (ramaglia e segatura);
- il peso complessivo del materiale da smaltire.

L'eliminazione del materiale abbattuto dovrà avvenire entro e non oltre le 48 ore successive al taglio all'interno della zona infetta. Qualora ciò non fosse possibile il SFR autorizzerà il trasporto del suddetto materiale in altro luogo.

### 3.2.3. Trasporto del legname

Prima del trasporto il materiale derivante dagli abbattimenti delle piante infette e di quelle adiacenti dovrà essere sottoposto a disinfezione con sali di ammonio quaternario o ossicloruro di rame. Il materiale dovrà essere trasportato utilizzando camion telonati o chiusi oppure coperto con robusti teloni onde evitare la dispersione della segatura nell'ambiente. I mezzi che trasportano il materiale derivante dalle operazioni di abbattimento dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal SFR, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 lettera o) del decreto legislativo 19/2021. Tale autorizzazione è costituita dall'ordinanza di abbattimento o dalla sua copia fotostatica.

Il materiale infetto dovrà essere smaltito secondo una delle modalità di seguito descritte e i proprietari delle piante dovranno comunicare le modalità e il luogo di smaltimento al SFR tramite apposita modulistica (allegato A3):

- a. distruzione tramite il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area appositamente individuata nei pressi, ma sufficientemente lontana da altre piante appartenenti al genere *Platanus*;
- b. incenerimento mediante combustione in impianti quali inceneritori dei rifiuti o centrali termiche. Copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento dovrà essere inviata al SFR;
- c. conferimento a industrie per la trasformazione in carta/cartone, pannelli truciolati, tranciati o sfogliati dopo adeguato trattamento termico. Copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento dovrà essere inviata al SFR;
- d. conferimento all'industria per il trattamento Kiln-dried, consistente nell'essiccazione del legname in forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, secondo un adeguato schema tempo/temperatura. Copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento dovrà essere inviata al SFR;
- e. conferimento in discarica, assicurandone l'immediata copertura. Copia della dichiarazione di avvenuto smaltimento dovrà essere inviata al SFR.

Nel caso in cui il legname sostenga per più di un giorno prima della sua distruzione, dovrà essere conservato in ambiente riparato, lontano da altre piante di platano e coperto con teloni di plastica.

È facoltà del SFR concedere deroghe all'immediato smaltimento del legname infetto. In tal caso lo stesso dovrà essere accumulato in aree appositamente individuate e lontane da siti ove siano presenti altri platani. Dovrà inoltre essere irrorato con fungicidi autorizzati. In ogni caso tale materiale dovrà essere smaltito non appena possibile.

Il legname derivante da abbattimenti non conseguenti ad ordinanze può essere trasportato dal luogo di taglio a quello di smaltimento con specifica autorizzazione del SFR, contenuta all'interno del nulla osta.

#### **3.2.4. Potature e scavi**

Le potature dovranno essere effettuate nel periodo 1° dicembre – 31 marzo, in assenza di pioggia e vento.

In presenza di "cancro colorato del platano" tali operazioni devono essere eseguite secondo le indicazioni impartite dal SFR e comunque sono subordinate al preventivo abbattimento delle piante infette e delle piante adiacenti.

Deroghe al periodo indicato per l'effettuazione delle potature potranno essere rilasciate dal SFR a fronte di comprovata necessità derivante da una situazione di pericolo per uomini, animali o cose. Tale richiesta, che dovrà pervenire in forma scritta al SFR, dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.

Il legname derivante dalle potature può essere trasportato dal luogo di taglio a quello di smaltimento con specifica autorizzazione del SFR contenuta all'interno del nulla osta di cui all'Allegato A2. In assenza di detto nulla osta, tale autorizzazione viene sostituita, salvo diversa disposizione del SFR, dalla richiesta ad effettuare le operazioni inviata dai proprietari delle piante o dai conduttori a qualunque titolo.

Scavi e abbattimenti di piante non infette da *C. platani* potranno essere eseguiti senza limiti temporali.

Nelle zone infette in eradicazione la ripiantumazione di piante di platano sensibili a *C. platani* è vietata. Viceversa, è ammessa la ripiantumazione di ibridi riconosciuti resistenti a "cancro colorato del platano".

#### **3.3. ZONE DI CONTENIMENTO**

Ogni intervento (potature, scavi, abbattimenti, ecc.) deve essere preventivamente comunicato al SFR da parte dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo.

Possano verificarsi le seguenti casistiche:

- a) pianta/e non esaminata/e da dottori agronomi riconosciuti dal SFR ai sensi del successivo punto 4.1: sono da considerarsi infette e si applicano pertanto le stesse norme di cui ai punti dal 3.2.1 al 3.2.4. La comunicazione va inviata a [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it) indicando:
  - o tipologia di intervento
  - o numero e ubicazione dei platani
  - o nominativo e n. di cellulare di un referente
  - o modalità di trasporto e smaltimento del legname di risulta.

Decorsi 30 giorni, in assenza di comunicazioni contrarie da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.



- b) pianta/e esaminata/e da dottori agronomi riconosciuti dal SFR ai sensi del successivo punto 4.1 e da questi dichiarata infetta: vige l'obbligo di abbattimento delle sole piante infette; si applicano le stesse misure di cui ai punti dal 3.2.1 al 3.2.4.
- c) pianta/e esaminata/e da dottori agronomi riconosciuti dal SFR ai sensi del successivo punto 4.1 e da questi dichiarata indenne da *C. platani*: in assenza di comunicazioni contrarie da parte del SFR, gli interventi potranno essere realizzati con il solo rispetto delle buone pratiche di arboricoltura.

Nelle zone di contenimento la piantumazione di piante di platano sensibili a *C. platani* è vietata. Viceversa, è consentita la piantumazione di ibridi riconosciuti resistenti a "cancro colorato del platano".

#### **4. SUPPORTO TECNICO DA PARTE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI, PERITI AGRARI E AGROTECNICI NELLE ZONE DI CONTENIMENTO**

È data facoltà ai proprietari delle piante di richiedere un sopralluogo a titolo oneroso ad un professionista iscritto all'albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari, Agrotecnici di valutare la presenza o l'assenza della malattia sui platani oggetto di interventi.

In caso di assenza di "cancro colorato del platano" il materiale di risulta potrà essere smaltito senza adottare le procedure previste per le operazioni eseguite nei focolai.

##### **4.1. RICONOSCIMENTO DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

Svolgono il ruolo di supporto alle attività del SFR esclusivamente i professionisti iscritti all'albo professionale dei Dottori Agronomi e Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici che hanno svolto una specifica formazione erogata dal SFR e sono inseriti in un elenco ufficiale. Tali soggetti operano in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l'adempimento dei compiti specifici riguardanti il supporto alle attività del SFR.

##### **4.2. MODALITÀ E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE, ELENCO UFFICIALE DEI PROFESSIONISTI RICONOSCIUTI**

La formazione dei professionisti viene erogata direttamente dal SFR e consiste in approfondimenti di aula e di campo. La durata complessiva è di otto ore.

Di seguito vengono elencati i contenuti della formazione:

- riconoscimento della malattia;
- contenuti della normativa fitosanitaria attinente;
- modalità di prelievo dei campioni;
- compilazione dei report delle attività

I corsi di formazione verranno erogati due volte all'anno.

Al termine del percorso formativo i professionisti verranno inseriti in un elenco ufficiale pubblicato sul sito del SFR.

##### **4.3. MODALITÀ OPERATIVE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI**

I soli soggetti che hanno svolto specifica formazione e sono riconosciuti dal SFR provvedono a:

- Ricevere l'incarico di sopralluogo;
- Eseguire il sopralluogo;
- Georeferenziare la pianta oggetto del controllo;



- Mandare campioni al laboratorio SFR nel caso in cui sussistano dubbi sulla possibile presenza di infezioni fungine riconducibili a *C. platani*;
- redigere l'atto fitoiatrico;
- predisporre la documentazione necessaria allo smaltimento nel caso in cui la pianta venga riconosciuta infetta;
- comunicare al SFR, con un anticipo di almeno 48 ore, il luogo la data e l'ora dell'inizio delle operazioni di taglio delle piante; la comunicazione dell'avvio lavori deve essere fatta tramite PEC all'indirizzo [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it);
- inviare all'indirizzo [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it) l'atto fitoiatrico e la documentazione relativa all'eventuale smaltimento di piante infette al SFR entro 5 gg lavorativi dalla chiusura della procedura, ovvero dalla data della documentazione comprovante l'avvenuto abbattimento e/o smaltimento;
- inviare report quadrimestrali al SFR comprovante tutta la tracciabilità delle operazioni svolte.

## 5. CONTATTI

### 5.1. RICHIESTE DI SOPRALLUOGO E NOTIFICHE DI INIZIO ATTIVITÀ

Le notifiche di inizio attività devono pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata: [fitosanitario@pec.regione.lombardia.it](mailto:fitosanitario@pec.regione.lombardia.it).

Tali notifiche devono riportare nominativo, indirizzo, recapito telefonico del referente.

### 5.2. RICHIESTE DI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente recapito di posta elettronica: [infofito@regione.lombardia.it](mailto:infofito@regione.lombardia.it)

## 6. SANZIONI

I trasgressori delle disposizioni contenute nel presente documento saranno soggetti a sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 55 comma 15 del D.Lgs. 19/2021.

## ALLEGATI

- A1 - Comunicazione interventi su platani in aree indenni e in zone cuscinetto
- A2 - Richiesta nulla osta per interventi su platani in zone infette in eradicazione
- A3 - Comunicazione abbattimento piante infette



**Allegato A1**

**DA INVIARE VIA P.E.C. A:**  
**fitosanitario@pec.regione.lombardia.it**

Regione Lombardia  
Servizio fitosanitario regionale  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO – MI

**Oggetto: Comunicazione operazioni su platani in AREE INDENNI E IN ZONE CUSCINETTO.**

Il/la sottoscritto/a .....  
residente a .....  
via/piazza/c.na .....  
tel. .... tel. cellulare .....  
mail .....  
Pec .....

In qualità di:

proprietario             amministratore             consulente             tecnico incaricato

legale rappresentante della Ditta (proprietaria delle piante):

.....

con sede legale a..... Prov. ....

via/piazza/c.na.....

Partita Iva n. ....

**COMUNICA**

L'effettuazione in data..... delle operazioni di:

- abbattimento
- manutenzione (cedatura/potatura)
- recisioni radicali (scavi)

di n. .... platani/ceppaie ubicati nel Comune di ..... (prov. ....),

fraz/loc.....

via.....

e/o sull'area catastale censita al/ai mappale/i.....

del/i foglio/i.....

per i seguenti motivi.....

(luogo e data)...../.....

Firma

.....

Allegato: planimetria catastale o ortofoto con indicazione delle piante oggetto di intervento



Allegato A2

DA INVIARE VIA P.E.C. A:  
fitosanitario@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia  
Servizio fitosanitario regionale  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO – MI

**Oggetto: Richiesta nulla osta per operazioni su platani IN ZONE INFETTE IN ERADICAZIONE.**

Il/la sottoscritto/a .....  
residente a .....  
via/piazza/c.na .....  
tel. .... tel. cellulare .....  
mail .....  
Pec .....  
In qualità di:  
 proprietario       amministratore       consulente       tecnico incaricato  
 legale rappresentante della Ditta (proprietaria delle piante):  
.....  
con sede legale a..... Prov. ....  
via/piazza/c.na.....  
Partita Iva n. ....

**RICHIEDE**

Il nulla osta per l'effettuazione delle operazioni di:  
 abbattimento  
 manutenzione (ceduatura/potatura)  
 recisioni radicali (scavi)  
di n. .... platani/ceppaie ubicati nel Comune di .....  
(prov. ....), fraz/loc.....  
via.....  
e/o sull'area catastale censita al/ai mappale/i.....  
del/i foglio/i.....  
per i seguenti motivi.....  
(luogo e data)...../.....

Firma

.....

Allegato: planimetria catastale o ortofoto con indicazione delle piante oggetto di intervento

Allegato A3



DA INVIARE VIA P.E.C. A:  
fitosanitario @pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia  
Servizio fitosanitario regionale  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO – MI

**Oggetto: Comunicazione abbattimento platani infetti**

Il sottoscritto.....  
in qualità di.....

COMUNICA

che l'abbattimento di n..... platani infetti da *Ceratocystis platani* e di n. .... platani adiacenti, indicati in:

- o ordinanza del SFR n. .... del ...../...../.....
- o atto fitoiatrico del dr. agr. .... n. .... del ...../...../.....

e siti nel comune di ..... (prov. ....),  
fraz/loc.....

via.....

verrà effettuato il giorno...../...../..... a partire dalle ore ..... da parte della ditta .....

....., secondo quanto stabilito dalla  
normativa vigente e dalle norme tecniche fornite dal Servizio fitosanitario regionale.

Il sottoscritto DICHIARA, inoltre, che il legname infetto, pari a circa ..... t, verrà trasportato presso <sup>1</sup> .....

....., sita nel comune di..... (prov.....),

via ....., ove si procederà a <sup>2</sup>.....

Il trasporto e l'eliminazione del legname infetto verranno effettuati entro e non oltre le 48 ore successive al taglio, adottando le necessarie precauzioni onde evitare la dispersione del materiale infetto (copertura del carico con teloni o utilizzo di camion telonati).

Il sottoscritto dichiara infine che il materiale minuto (ramaglia, segatura) verrà sottoposto a <sup>3</sup>

(data).....

(firma).....

<sup>1</sup> Nome della ditta, discarica, ecc. incaricata dello smaltimento del legname

<sup>2</sup> Incenerimento, trasformazione previo trattamento termico del patogeno, interrimento, trattamento Kiln Dried

<sup>3</sup> Bruciatura, conferimento in discarica